

ART. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

ART. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

ART. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.

ART. 5. La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

ART. 6. La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.

ART. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o tratto in arresto in virtù della Legge deve obbedire all'istante: opponendo resistenza si rende colpevole.

ART. 8. La Legge deve stabilire solo pene sretteamente

217

## DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

a) *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.*

I Rappresentanti del Popolo francese, costituiti in Assemblée Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal fatto di poter essere in ogni istante confrontati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblée Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspicci dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'Uomo e del Cittadino.

ART. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

216



ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

ART. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

ART. 10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

ART. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

ART. 12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

ART. 13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile una contribuzione comune: essa deve essere ugualmente ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

ART. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

ART. 15. La Società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

ART. 16. Ogni Società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

ART. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può essere privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente, e sotto condizione di una giusta e pregiudiziale indennità.

b) *Dichiarazione dei diritti naturali, civili e politici dell'uomo (testo girondino del 1793).*

Lo scopo di ogni riunione di uomini in società essendo il mantenimento dei loro diritti naturali, civili e politici, questi diritti devono essere alla base del patto sociale: il loro riconoscimento e la loro dichiarazione devono precedere la costituzione che ne assicura la garanzia.

ART. 1. I diritti naturali, civili e politici degli uomini sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la proprietà, la garanzia sociale e la resistenza all'oppressione.

ART. 2. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non è contrario ai diritti degli altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di quelli stessi diritti.

ART. 3. La conservazione della libertà dipende dalla sottomissione alla Legge, che è l'espressione della volontà generale. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare tutto ciò che essa non ordina.

ART. 4. Ogni uomo è libero di manifestare il suo pensiero e le sue opinioni.



ART. 5. La libertà della stampa (e ogni altro mezzo di pubblicare i propri pensieri) non può essere interdetta, sospesa né limitata.

ART. 6. Ogni cittadino deve essere libero nell'esercizio del suo culto.

ART. 7. L'eguaglianza consiste nel fatto che ognuno possa godere degli stessi diritti.

ART. 8. La legge deve essere eguale per tutti, sia che premii, o punisca, o reprimi.

ART. 9. Tutti i cittadini sono ammissibili a tutti i posti, impieghi e funzioni pubbliche. I popoli liberi non possono conoscere altri motivi di preferenza che i talenti e le virtù.

ART. 10. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi beni e dei suoi diritti.

ART. 11. Nessuno deve essere chiamato in causa, accusato, arrestato né detenuto se non nei casi previsti dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Ogni altro atto esercitato contro un cittadino è arbitrario e nullo.

ART. 12. Coloro che sollecitassero, spedissero, firmassero, eseguissero o facessero eseguire questi atti arbitrari sono colpevoli e devono essere puniti.

ART. 13. I cittadini contro cui si tentasse eseguire simili atti hanno il diritto di respingere la forza; ma ogni cittadino chiamato o arrestato dall'autorità della legge, e nelle forme da essa prescritte, deve obbedire all'istante: facendo resistenza si rende colpevole.

ART. 14. (Identico all'art. 3 della Dichiarazione del 1789).

ART. 15. Nessuno deve essere punito se non in virtù di

una legge stabilita, promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

ART. 16. La legge che punisce dei delitti commessi prima della sua esistenza sarebbe un atto arbitrario. L'effetto retroattivo dato alla legge è un delitto.

ART. 17. La legge non deve decretare che delle pene strettamente ed evidentemente necessarie alla sicurezza generale: esse devono essere proporzionate al delitto e utili alla Società.

ART. 18. Il diritto di proprietà consiste in ciò che ogni uomo è il padrone di disporre a suo grado dei suoi beni, dei suoi capitali, delle sue rendite e del suo lavoro.

ART. 19. Nessun genere di lavoro, di commercio e di cultura può essergli interdetto: può fabbricare, vendere, trasportare ogni sorta di produzione.

ART. 20. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendere se stesso: la sua persona non è una proprietà alienabile.

ART. 21. Nessuno può essere privato della minima porzione della sua proprietà senza il suo consenso, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente, e a condizione di una giusta e pregiudiziale indennità.

ART. 22. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale e per venire in aiuto ai bisogni pubblici. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o attraverso i loro rappresentanti allo stabilimento dei contributi pubblici.

ART. 23. L'istruzione è il bisogno di tutti, e la società la deve egualmente a tutti i suoi membri.



ART. 24. I soccorsi pubblici sono un debito sacro della Società e spetta alla legge il determinarne l'estensione e l'applicazione.

ART. 25. La garanzia sociale di questi diritti riposa sulla sovranità nazionale.

ART. 26. Questa sovranità è una indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

ART. 27. Essa risiede essenzialmente nel popolo intero, e ogni cittadino ha un eguale diritto a concorrere all'esercizio di essa.

ART. 28. Nessuna riunione parziale di cittadini e nessun individuo possono attribuirsi la sovranità, esercitare alcuna autorità e assolvere alcuna funzione pubblica senza una dichiarazione formale della legge.

ART. 29. La garanzia sociale non può esistere là dove i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e dove la responsabilità di tutti i funzionari pubblici non è assicurata.

ART. 30. Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere a questa garanzia e a dare forza alla legge quando essi sono chiamati in suo nome.

ART. 31. Gli uomini riuniti in società devono avere un mezzo legale di resistere all'oppressione.

ART. 32. Vi è oppressione quando una legge viola i diritti naturali, civili e politici che essa deve garantire. Vi è oppressione quando la legge è violata dai funzionari pubblici nella sua applicazione a dei fatti individuali. Vi è oppressione quando degli atti arbitrari violano i diritti dei cittadini contro quanto espresso dalla legge.

In ogni governo libero, il modo di resistenza a questi differenti atti di oppressione deve essere regolato dalla Costituzione.

ART. 33. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione. Una generazione non ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le generazioni future, ed ogni eredità nelle funzioni è assurda e tirannica.

c) *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Costituzione del 1793).*

Il popolo francese, convinto che l'odio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo, sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne, questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità; il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere Supremo, la dichiarazione seguente dei diritti dell'uomo e del cittadino.

ART. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all'uopo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

ART. 2. Questi diritti sono: l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

ART. 3. Tutti gli uomini sono uguali per la natura e davanti alla legge.

ART. 4. La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla Società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.



ART. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

ART. 6. La libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri: essa ha per principio la natura; per regola la giustizia; per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: « *Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te* ».

ART. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del dispotismo.

ART. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla Società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.

ART. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano.

ART. 10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritto. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della legge, deve ubbidire sull'istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

ART. 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la legge determina, è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

ART. 12. Coloro che sollecitano, spediscono, firmano, eseguono, fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.

ART. 13. Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.

ART. 14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine.

ART. 15. La legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla Società.

ART. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

ART. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'industria dei cittadini.

ART. 18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che la impiega.

ART. 19. Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

ART. 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di



concorrere allo stabilimento dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di farsene rendere conto.

ART. 21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La Società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.

ART. 22. L'istruzione è il bisogno di tutti. La Società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.

ART. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

ART. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

ART. 25. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

ART. 26. Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una intiera libertà.

ART. 27. Che ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.

ART. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare a cambiare la sua Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.

ART. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

ART. 30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente tem-

poranee, esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

ART. 31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

ART. 32. Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.

ART. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.

ART. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

ART. 35. Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo, il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

#### d) *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino del 1795.*

Il popolo francese proclama, in presenza dell'Essere Supremo, la dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino.

##### *Diritti.*

ART. 1. I diritti dell'uomo in Società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

ART. 2. La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti degli altri.

ART. 3. L'uguaglianza consiste nel fatto che la legge è uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L'ugua-



glianza non ammette nessuna distinzione di nascita, nessuna eredità di poteri.

ART. 4. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare il diritto di ciascuno.

ART. 5. La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.

ART. 6. La legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza, o dei cittadini, o dei loro rappresentanti.

ART. 7. Quanto non è vietato dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che essa non ordina.

ART. 8. Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.

ART. 9. Coloro che sollecitano, spediscono, firmano, eseguono e fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

ART. 10. Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della persona di un prevenuto deve essere severamente represso dalla legge.

ART. 11. Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

ART. 12. La legge deve decretare solo pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

ART. 13. Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.

ART. 14. Nessuna legge, né criminale, né civile, può avere effetto retroattivo.

ART. 15. Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi; ma non può venderli né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

ART. 16. Ogni contributo è stabilito per l'utilità generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione delle loro facoltà.

ART. 17. La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità dei cittadini.

ART. 18. Nessun individuo, nessuna riunione parziale dei cittadini può attribuirsi la sovranità.

ART. 19. Nessuno può, senza una delega legale, esercitare alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.

ART. 20. Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari.

ART. 21. Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano.

ART. 22. La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è assicurata.

#### *Doveri.*

ART. 1. La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori: la conservazione della Società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.

ART. 2. Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori:



*Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere.*

ART. 3. Gli obblighi di ognuno verso la Società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomessi alla legge, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.

ART. 4. Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

ART. 5. Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi.

ART. 6. Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la Società.

ART. 7. Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con l'astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

ART. 8. È sul mantenimento della proprietà che riposano la coltura delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l'ordine sociale.

ART. 9. Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle.

## NOTA A

Diamo qui per comodità del lettore il quadro del nuovo calendario repubblicano adottato nel novembre 1793 su rapporto di Fabre d'Églantine dalla Convenzione, in sostituzione di quello gregoriano. Inizio di esso era il giorno 22 settembre 1792.

Mese	Rapporto col calendario gregoriano
<i>Vendemmiaio</i>	22 settembre - 21 ottobre
<i>Brumajo</i>	22 ottobre - 20 novembre
<i>Frimajo</i>	21 novembre - 20 dicembre
<i>Nevoso</i>	21 dicembre - 19 gennaio
<i>Piovoso</i>	20 gennaio - 18 febbraio
<i>Ventoso</i>	19 febbraio - 20 marzo
<i>Germinale</i>	21 marzo - 19 aprile
<i>Floreale</i>	20 aprile - 19 maggio
<i>Pratile</i>	20 maggio - 18 giugno
<i>Messidoro</i>	19 giugno - 18 luglio
<i>Termidoro</i>	19 luglio - 17 agosto
<i>Fruetidoro</i>	18 agosto - 16 settembre
<i>Sanculotides</i>	17-21 settembre

Negli anni bisestili le *sanculotides* erano sei. Ogni mese era diviso in 3 *decadi*.